CAMERA DEI DEPUTATI N 2197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARZO, ANGELINI VITO, CACCIA, BATTISTUZZI, ALBERINI

Presentata il 24 ottobre 1984

Istituzione di corsi finalizzati all'occupazione nell'ambito dell'amministrazione della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la procedura dei concorsi pubblici la Difesa ha assunto nel passato, come tutte le altre amministrazioni dello Stato, diverse migliaia di giovani Ma i concorsi secondo i sistemi tradizionali non consentono in genere una valutazione veramente approfondita delle capacita professionali possedute dai candidati, tali capacita, d'altra parte, sono di difficilissima acquisizione per giovani cui la scuola italiana non può offrire le abilita che sono richieste per attivita specifiche quali quelle applicate, ad esempio, presso gli stabilimenti ed arsenali della Difesa

Qualora si consideri, inoltre, che presso questi enti, notoriamente al passo con l'industria privata, le tecnologie di lavoro mutano, con estrema rapidita, si ravvisa facilmente l'esigenza da parte della Difesa di promuovere iniziative atte alla riqualificazione continua del personale in servizio e dei giovani assunti con i concorsi pubblici

Gia in base all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n 249, la Difesa ha facolta di istituire presso le scuole esistenti o che puo istituire presso i propri stabilimenti ed enti, dei corsi per allievi operai

Tali corsi sono riservati ai giovani di eta non inferiore a 16 anni e non superiore a 18, hanno durata biennale, sono intesi a far apprendere un mestiere e sono finalizzati alla successiva assunzione a ruolo degli interessati, nei limiti stabiliti dalla legge predetta e dall'articolo 28 della legge 31 maggio 1975, n 191

Oltre agli operai assunti con la procedura dei suddetti corsi-concorsi, la Difesa ha potuto anche assumere, come tutti gli altri Ministeri, molti impiegati direttivi di settima qualifica, tramite i corsi-con-

corsi di reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Queste procedure di assunzione risultano, in definitiva, eccezionalmente utili in quanto danno agli allievi la possibilità di far acquisire durante la frequenza dei corsi le specifiche conoscenze e abilità che sono richieste per le tipiche attività delle amministrazioni interessate.

Nel caso specifico della Difesa, si ravvisa l'opportunità di estendere il sistema dei corsi-concorsi a tutte le assunzioni del personale civile della Difesa chiamato a far fronte ad esigenze tecniche in continua evoluzione.

Con la presente proposta di legge, prevedendo appositi corsi di durata non superiore ad un anno, si tende conseguentemente a:

a) prevedere l'assunzione mediante corsi-concorsi anche per il personale impiegatizio delle qualifiche funzionali corrispondenti alle *ex* carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto;

b) integrare per il personale operaio il sistema di reclutamento mediante i corsi per allievi operai, prevedendo accanto ai tradizionali corsi di durata biennale, ai quali sono ammessi i giovani di età non superiore ai 18 anni, altri corsi di reclutamento ai quali dovrebbero poter essere ammessi, previo concorso basato su una prova pratica, candidati di età compresa tra i 18 e i 35 anni che, con i corsi, dovrebbero completare la loro preparazione professionale, dimostrata con l'esito positivo del concorso, per adeguarla alle esigenze particolari dell'amministrazione della Difesa;

c) organizzare iniziative e corsi di riqualificazione del personale civile già in servizio;

d) rendere possibile all'amministrazione della Difesa di organizzare direttamente i corsi sopraindicati servendosi delle esistenti scuole allievi operai o di altri enti appositamente istituiti nell'ambito della Difesa;

e) avvalersi, qualora le suddette scuole non fossero sufficienti e in considerazione sia dell'elevato numero di elementi da assumere o riqualificare sia delle particolari professionalità richieste, della scuola superiore della pubblica amministrazione o di altri istituti nazionali specializzati, il cui intervento sarebbe quanto mai opportuno o addirittura necessario per la preparazione all'esercizio di mestieri emergenti e di attività sofisticate da introdurre nell'amministrazione e per le quali l'attività didattica postula strutture esterne.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali delle qualifiche funzionali, entro i limiti stabiliti annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa può istituire appositi corsi di formazione professionale.

I corsi stessi vengono svolti dalle scuole allievi operai dell'amministrazione della difesa oppure da altri enti della stessa amministrazione appositamente designati secondo il tipo di corsi.

Le scuole e gli enti di cui al precedente comma provvedono altresì all'organizzazione di iniziative per la riqualificazione del personale civile della difesa già in servizio.

Per particolari qualifiche professionali o nei casi in cui le scuole e gli enti di cui sopra o le attrezzature didattiche dell'amministrazine della difesa non fossero sufficienti per l'espletamento dei compiti connessi allo svolgimento dei corsi di cui ai precedenti commi, il Ministero della difesa può avvalersi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di altri istituti nazionali specializzati per particolari professionalità.

Per i concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi o per gli esami finali, allorché il Ministero della difesa non provveda direttamente, le commissioni giudicatrici sono costituite di intesa con tale Ministero in modo che i funzionari del medesimo siano, comunque, in maggioranza.

ART. 2.

Ai corsi di cui al precedente articolo possono essere ammessi coloro che non abbiano superato l'età di 35 anni e siano in

possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi.

Le materie dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Analogamente viene determinata la durata di ogni corso, che, comunque, non può essere superiore ad un anno.

Ad ogni corso possono essere ammessi allievi in numero superiore ai posti di ruolo che possono essere attribuiti al termine del corso stesso, in misura non superiore al 20 per cento.

ART. 3.

Gli allievi che sono ammessi a frequentare i corsi sono forniti gratuitamente del materiale didattico e degli indumenti di lavoro.

Agli allievi partecipanti a corsi organizzati direttamente dall'amministrazione è corrisposta, a carico dell'amministrazione stessa, una indennità mensile pari ad un quinto del compenso complessivo iniziale mensilmente spettante al personale della qualifica nella quale essi saranno immessi.

ART. 4.

L'attestato di idoneità conseguito al termine del corso costituisce titolo per la nomina in ruolo, a domanda, nel limite dei posti conferibili per lo specifico profilo professionale, in base alla graduatoria finale di merito con il rispetto delle vigenti norme in materia di precedenza.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo avviso emesso dall'amministrazione.

ART. 5.

La presente legge non si applica per l'accesso ai profili professionali della settima e dell'ottava qualifica funzionale.

ART. 6.

I corsi di cui alla presente legge, fino a quando non sono determinati i profili professionali, possono essere istituiti per l'acesso alle qualifiche corrispondenti ai ruoli vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.